

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PORCARI)

Comunicata alla Presidenza il 17 febbraio 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla coproduzione di film, con allegato, fatto a Roma il 4 febbraio 1997

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

e col Ministro per i beni culturali e ambientali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo in esame si inserisce in una politica recentemente seguita dall'Italia e da altri paesi latini, che tentano di contrastare l'egemonia degli Stati Uniti nel settore cinematografico sostenendo l'industria nazionale anche con accordi di coproduzione. In tal modo si evita il ricorso a misure protezionistiche, che peraltro non sarebbero più possibili nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, e si tenta invece di favorire lo sviluppo quantitativo e qualitativo della produzione cinematografica nazionale. Accordi analoghi sono stati già negoziati e sottoscritti con la Francia e con la Spagna e sono in corso di esame da parte del Senato.

L'accordo, che si applica sia ai film in lungometraggio sia a quelli in cortometraggio, prevede l'estensione ai film in coproduzione dei benefici già accordati nei due paesi ai film nazionali, nel rispetto delle norme nazionali in materia di tassazione. L'accordo stesso è comunque sottoposto agli obblighi internazionali delle due parti, con particolare riferimento all'applicazione delle norme comunitarie, per quanto riguarda l'Italia.

A questo punto si ritiene opportuno soffermarsi brevemente sugli ultimi sviluppi della situazione politica a Cuba e sull'evoluzione dei rapporti con l'Unione europea e con l'Italia.

Come ben noto, il regime cubano ha cercato di compensare l'aggravarsi della crisi con gli Stati Uniti - dopo l'abbattimento di due aerei civili appartenenti a un'organizzazione di esuli cubani, il 24 febbraio 1996, e la successiva promulgazione della legge Helms-Burton - con una intensificazione delle relazioni politiche e commerciali con l'Europa. Da parte europea vi è stata una mano tesa verso il Governo dell'Avana, nella speranza che ciò servisse a favorire

un'apertura del regime. Tale aspettativa però è andata ben presto delusa.

Nonostante alcune spettacolari iniziative, tra cui la storica visita di Castro al Papa in occasione del vertice della FAO a Roma, nel novembre del 1996, non vi sono stati reali passi avanti nè in campo politico nè in campo economico. In particolare, il quinto congresso del Partito comunista cubano, nell'ottobre del 1996, ha riaffermato che Cuba non intende rinunciare al suo modello socialista. Nel frattempo è aumentato il numero dei detenuti politici (stimati tra le 500 e le 1.000 unità) e le autorità cubane hanno impedito la visita del relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani.

In tale contesto, l'Unione europea ha adottato il 2 dicembre 1996 una posizione comune - che è un atto formale previsto dal Trattato di Maastricht nelle disposizioni riguardanti la politica estera e di sicurezza comune - con la quale condiziona l'approfondimento del dialogo ad effettive aperture nel campo politico, economico e dei diritti umani. Tale posizione, confermata nel Consiglio Affari Generali del 26 giugno 1997, è stata formalmente presentata alle autorità dell'Avana nello scorso mese di luglio.

È degno di nota che il 15 luglio 1997 il presidente Clinton ha sospeso per un altro semestre l'applicazione del Titolo III della legge Helms-Burton, dichiarando che la sua decisione scaturisce dalla constatazione che l'Europa asseconda in modo più convinto la linea di Washington nei confronti del regime cubano (e di conseguenza Washington sospende le sanzioni nei confronti delle imprese degli altri Stati che fanno affari con Cuba).

In particolare gli Stati Uniti vorrebbero che i paesi dell'Unione europea designassero presso le ambasciate all'Avana un responsabile per i diritti umani e fornissero

assistenza diretta ai dissidenti; chiedono di esercitare pressioni su Cuba per favorire riforme politiche e di svolgere un'azione coordinata nell'ambito dell'ONU; reclamano che ai lavoratori cubani sia riconosciuto il diritto ad essere assunti e retribuiti, senza l'intermediazione di agenzie governative, e che ai cittadini cubani sia consentito di accedere a luoghi pubblici finora riservati agli stranieri.

È opportuno ricordare che lo scorso 11 gennaio si sono tenute le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea nazionale, cui ha partecipato soltanto il Partito comunista, con un'affluenza alle urne che ha sfiorato il 95 per cento. Niente di nuovo, dunque, rispetto ai decenni trascorsi.

Infine non si può fare a meno di sottolineare, anche in questa sede, il recentissimo viaggio di Sua Santità Giovanni Paolo II che, pur avendo avuto un carattere preminentemente religioso, è stato accolto dai cubani e da tutti gli osservatori internazionali come il segnale di una svolta imminente o, quanto meno, di una maggiore disponibilità al dialogo da parte del regime castrista.

Nel contesto politico e culturale che si è cercato di delineare, la Commissione raccomanda all'Assemblea di approvare con sollecitudine il disegno di legge, anche al fine di incoraggiare ulteriori aperture del regime castrista.

PORCARI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

14 gennaio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

14 gennaio 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata nei termini seguenti: «All'onere derivante dall'attuazione dalla presente legge, valutato in lire 22 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla coproduzione di film, con allegato, fatto a Roma il 4 febbraio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, **nel triennio 1997-1999**, valutato in lire 22 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 22 milioni annue per ciascuno degli anni **1998 e 2000**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»** dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1998**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.